

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

SMART CIG Z6F19FD5EB

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società SIMMEL Difesa S.p.A., con sede legale in via Ariana km 5,2 - 00034 Colleferro (RM) per la fornitura di 1290 spolette tipo VTPA-FBO-127 e materiale accessorio per l'importo complessivo di € 799.012,00 (euro settecentonovantanovemiladodici/00) oltre la fornitura del lotto 2 opzionale di n. 1330 spolette VTPA FBO 127 per l'importo di € 599.322,00 (cinquecentonovantanovemilatrecentoventidue/00).

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588). Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della

Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARSI

- il dott. Valerio CHIAPPERINI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n°3 in data 15/04/2016, registrato alla Corte Conti in data 12/05/2016;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "Società",

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la società",

-il Dott. Giovanni Reina nato a Frosinone il 05.07.1951, in qualità di Direttore Commerciale della società SIMMEL DIFESA S.p.A. con sede legale in via Ariana km 5,2 - 00034 Colleferro (RM) (codice fiscale n. 00173900267) come risulta dalla visura ordinaria in data 17/11/2016 e dalla Procura Speciale n. 2982 Repertorio n. 2100 in data 21/10/2010.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto

Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 14 del 12.05.2016 e relativa variante n. 38 in data 22.07.2016, è stata inviata richiesta di offerta alla società in data 05.09.2016 con dp n. M_D GNAV REG 2016 0022591;
- la società ha presentato offerta in data 13.10.2016, unitamente al "Patto di integrità" sottoscritto in data 10.10.2016, allegato al contratto;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della società in data 22.11.2016;
- in data 23.11.2016 la società ha accettato i prezzi congruiti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. 13 marzo 2013 n°49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, regolamento per gli appalti della difesa, nonché del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della 8^a Divisione di NAVARM.

Ai sensi dell'art. n. 13 del D.P.R. n.49/2013, la stazione appaltante individua il CIMA AULLA l'Ente

Committente (EC), al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, ed f, di cui al suddetto articolo.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire i seguenti materiali:

LOTTO 1

- n. 1290 spolette VTPA FBO 127, in lotto unico e imballaggio omologato;
- 150 Kg di polvere master tipo SIL 6+2 lotto SIL 13C 0878.01 in imballo standard;
- n. 2 spolette strumentate e n. 1 Proietto completo di spoletta appositamente strumentata;

LOTTO 2 OPZIONALE

n. 1330 spolette VTPA FBO 127 del medesimo lotto di produzione del Lotto 1, in imballaggio omologato;

E' facoltà dell'A.D. esercitare il diritto di opzione relativamente al presente Lotto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di

comunicazione dell'avvio di esecuzione del presente contratto.

La società dovrà inoltre fornire i dati di identificazione dei materiali sopra indicati previsti dal sistema di codificazione NATO. Le spolette di fornitura dovranno corrispondere integralmente alle condizioni tecniche elencate nella L.D.T n. 032 (ultima rev. applicabile) della M.M. che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

In relazione alle attività di collaudo presso poligoni dell'A.D., previsti per il solo Lotto 1, è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato alla specifica tecnica del presente contratto.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo della fornitura è di seguito indicato:

LOTTO 1 - € 799.012,00 (euro settecentonovantanovemila-dodici/00), di cui euro € 3.496,25 per i costi inerenti alla sicurezza del

lavoro interni alla società, così ripartito:

- n. 1290 spolette VTPA FBO 127 : € 760.049,635 ;
- 150 Kg di polvere master tipo SIL 6+2 lotto SIL 13C 0878.01 : € 10.388,625 ;
- n. 2 spolette strumentate e Proietto completo di spoletta appositamente strumentata : € 20.647,74;
- € 7.926,00 relativi ai costi per la gestione dei rischi da interferenze

LOTTO 2 OPZIONALE

n. 1330 spolette VTPA FBO 127 : € 599.322,00
(cinquecentonovantanovemilatrecentoventidue/00) ;

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti

entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dall'Istituto a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n° 0973403151 di € 69.916,70 (Euro sessantanovemilanovecentosedici/70), rilasciata dalla HDI Assicurazioni con sede in Roma Via Abruzzi n 10 in data 07.12.2016 pari al 5% dell'importo contrattuale (comprensivo del valore del lotto opzionale), poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 103 e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La predetta

fideiussione sarà svincolata proporzionalmente, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 I materiali di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società all'E.C. e al RUP entro i seguenti termini:

Lotto 1: giorni solari 420, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione ;

Lotto 2 (OPZIONALE): giorni solari 420, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione .

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.1.1 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società

deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali di fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

8.1.2 La Commissione dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Nel caso di indisponibilità del NUC, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della

penalità riferita all'intero importo del lotto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.2 Le prove di verifica di conformità saranno condotte, per le sole spolette del Lotto 1, secondo le procedure indicate nella C.T. Ctg. F-33 rev. ultima applicabile (richiamata nella L.D.T n. 032 allegata al presente contratto). L'accettazione dei rimanenti materiali del Lotto 1 (150 Kg di polvere master tipo SIL 6+2 lotto SIL 13C 0878.01, n. 2 spolette strumentate e n. 1 proietto completo di spoletta appositamente strumentata), sarà effettuata previa presentazione del C.O.C. della Società produttrice.

Per la fornitura del Lotto 2 (n. 1330 spolette del medesimo lotto di produzione del Lotto 1) si procederà con l'accettazione previa presentazione del C.O.C. della Società produttrice.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità ritenga di dovere effettuare ulteriori prove, le prove aggiuntive dovranno

essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.2.1 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Tra le spolette presentate alla verifica di conformità verrà selezionata, a cura A.D., la campionatura da destinare alle prove di verifica di conformità al tiro.

La società eseguirà, a titolo oneroso, tali prove presso un Balipedio/poligono, scelto dalla Società stessa tra quelli dell'A.D. I materiali da

sottoporre al tiro saranno ivi inviati a cura e a spese di SIMMEL Difesa.

I proietti inerti e le finte spolette, necessari per le attività di verifica di conformità e per le prove di accertamento di risoluzione delle obsolescenze, saranno forniti dalla Società SIMMEL Difesa, a meno di n. 150 cariche di lancio che saranno fornite da A.D.

8.2.2 In caso di rifiuto alle prove di verifica di conformità al tiro, la Società dovrà ritirare le spolette a propria cura e spese dall'Ente della Marina Militare entro 20 (venti) giorni solari e ripresentarle nuovamente a verifica di conformità al tiro, dopo averle revisionate o, se del caso, sostituite entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto rifiuto alla verifica di conformità al tiro.

8.3 In caso di esito favorevole della prova di verifica di conformità al tiro la Società dovrà consegnare, franco depositi del sito dell'Amministrazione che sarà comunicato (tipicamente CIMA Aulla - MS), con scarico ed immagazzinamento nelle riserve a cura e spese della Società, le spolette dell'art. 4, entro

giorni solari 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione comprovante l'esito favorevole delle predette prove di verifica di conformità.

8.3. L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare all'E.C. ed alla Divisione tecnica competente il proprio verbale di accettazione e presa a carico del materiale fornito. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione.

8.4 La verifica di conformità dovrà concludersi, con l'emissione del Certificato di Verifica di conformità e la sua accettazione da parte del RUP, entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di approntamento alla prove di verifica inoltrata dalla Società.

8.4 L'E.C. provvederà tempestivamente ad inviare il Certificato di Verifica di conformità, comprensivo del relativo dossier, costituito dal verbale di consegna, documenti di ricezione e di assunzione a carico di inventario del materiale, al R.U.P. ai fini della relativa accettazione.

8.5 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al

Titolo IV, Capo III sez. III del D.P.R. 236/2012 (artt.112-116).

8.6 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, l'E.C. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.7. Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto

principale, previa acquisizione del consenso dell'Istituto contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Difesa, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile unico del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di

eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente, ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di adempimento contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del d.Lgs.50/2016, qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità

delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società

può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto, l'Amministrazione può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché 124 del d.P.R.236/2012.

13.2. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di

esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. La

Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^a Divisione di NAVARM.

L'Amministrazione ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

L'Ente Committente (CIMA AULLA), come specificato al precedente art.8.4, provvederà ad inviare tempestivamente al RUP, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito. Il RUP, successivamente all'accettazione del Certificato di Verifica di Conformità, provvederà all'invio dello stesso, corredato del relativo dossier, alla 12^a Divisione di NAVARM.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

lotti n.1 e n. 2 opzionale:

- **90%** dell'importo contrattuale del lotto , dopo emissione del relativo certificato di verifica di conformità e sua accettazione da parte del RUP. .

- **10%** dell'importo contrattuale del lotto , allo scadere del primo anno di garanzia dello stesso, attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12[^] Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia del primo anno.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12[^] Divisione di Navarm, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal verificarsi dell'ultima in ordine di tempo delle seguenti circostanze:
1)accettazione da parte del RUP del Certificato di verifica di conformità; 2) consegna integrale e

regolare di quanto compreso nel lotto, accertata dall'ente destinatario; 3) ricezione da parte della 12^ Divisione della fattura elettronica.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta ad una penalità pari allo 0,5 per mille dell'importo del lotto fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del lotto stesso.

18.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.5 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n° 4690 intestato al nome della Società contraente presso la Banca Nazionale del Lavoro (Codice IBAN IT32R0100539060000000004690) piazza Italia 26 00034 Colleferro (ROMA) e le persone delegate ad operare su di esso sono i Sigg.:

- Dott.ssa Pomponi Patrizia C.F. PMPPRZ64P43C8580;
- Ing. Antonucci Michele C.F. NTNMH54P03H501Q;
- Ing. Pompili Antonio C.F. PMPNTN46S01D501X;

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

L'Amministrazione della difesa non sarà comunque ritenuta responsabile nel caso in cui i pagamenti siano stati eseguiti secondo l'indicazione del conto corrente bancario inserita nel presente

contratto prima dell'arrivo della comunicazione di variazione

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione della fornitura decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 4380 giorni solari, ad eccezione della batteria che è garantita per 3650 giorni solari. In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si

dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della

comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. la società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del

R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in via Ariana km 5,2 00034 Colleferro (ROMA).

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente

si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare all'affidatario l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del

contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Dott. Giovanni Reina

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., l'Istituto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di Salvaguardia;

ART. 8 - termini di adempimento);

ART. 26 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

Dott. Giovanni Reina

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott. Valerio Chiapperini

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Livia Maniscalco